

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3572 del 17/12/2019**

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3832 del 16/12/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO, SITO IN ROMA, VIA CESARE DE LOLLIS, 22

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*”;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06/02/2019 “*Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*” che nel dispositivo stabilisce: “*di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018*”;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 “*Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO*” (BURL N. 69 del 27/08/2019): “*di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6*”, con decorrenza dall’efficacia della nomina di cui sopra;

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10 maggio 2019 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018*”;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott. Paolo Cortesini;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto “*Integrazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza –DiSCo*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019: “*Conferimento incarico di dirigente ad interim Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”, all’ing. Mauro Lenti*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 27 novembre 2019 avente ad oggetto: conferma incarichi dirigenza *ad interim* Area 1, Area 3, Area 5, Area 6, Area 8, Area 9 e funzioni di Vice Direttore Generale di DISCO – fino al 31 dicembre 2019;

vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa “*Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori*” dell'Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020;

vista la determina vice direttoriale n. 328 del 10 aprile 2015, cui si rinvia *per relationem*, di aggiudicazione della procedura aperta sopra soglia per la gestione in regime di concessione del servizio “bar-tavola calda” presso il locale di DISCO di via C. de Lollis, 22 alla soc. BAR BANQUETING srl;

vista la determina direttoriale n. 3381 del 27 novembre 2019, cui si rinvia *per relationem*, di approvazione del Verbale n. 1 del 24 ottobre 2019;

preso atto che il precedente affidamento in concessione del servizio di gestione del bar tavola calda presso il locale di via C. de Lollis 22 si definirà alla data del 31 marzo 2020 e che si rende, pertanto, necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara al fine di garantire la prosecuzione del servizio, per quanto possibile senza soluzione di continuità;

vista la Delibera Anac n. 12.06.2019 n. 556 in cui è chiarito che “*le concessioni amministrative...possono essere serventi alla prestazione di un servizio alla collettività, e quindi configurare una concessione di servizi, quando l'utilizzo del bene si estrinseca nell'esercizio di un servizio pubblico, ciò in quanto dette concessioni si atteggino a fattispecie complesse, in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche gli aspetti convenzionali relativi all'attività di gestione e alla durata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. Più precisamente, la concessione di beni cela una concessione di servizi quando il bene pubblico avente una vocazione naturale ad essere impiegato in favore della collettività per attività di interesse generale e avente una struttura e una destinazione idonee a generare flusso di cassa è affidato in gestione al concessionario sul quale è traslato il rischio operativo in quanto da tale gestione trae la propria remunerazione, a fronte del pagamento di un canone da versare al concedente stabilito in funzione della previsione del consolidamento dei guadagni nell'arco temporale di riferimento*”;

considerato pertanto che trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 164 e ss. del Dlgs. n. 50/2016 e smi stante la qualificazione in termini di concessione di servizi;

atteso che l'art. 164, comma 2, in ordine ai contratti di natura concessoria rileva che “*Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione*”;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in*

lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento della concessione non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità e razionalizzazione nella gestione del servizio ed efficiente realizzazione della progettualità e non consentirebbe la fruizione di benefici derivanti da un'unica rendicontazione;

visto l'art. 167, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in merito al metodo di calcolo del valore della concessione;

considerato pertanto che il valore complessivo stimato della concessione del servizio in oggetto è pari ad € 1.800.000,00 i.e., come ricavato dal fatturato medio annuo dichiarato dal concessionario uscente per la durata della concessione, pari a quattro anni;

considerato che, per quanto concerne la durata della presente concessione, si ritiene di individuare in quattro annualità (computate in 40 mesi) il periodo sufficiente per il recupero dell'investimento da parte del concessionario e per riservare all'Amministrazione la facoltà di indire, alla scadenza anche della presente concessione, una procedura unica per l'acquisizione del servizio di ristorazione congiuntamente a quello di “bar/tavola calda”, grazie all'allineamento dei periodi temporali di esecuzione del servizio;

considerato che per la gestione del servizio “bar/tavola calda” l'Amministrazione, in ragione dell'analisi dell'andamento delle precedenti gestioni e delle peculiarità del servizio in oggetto, in ordine ai periodi di affluenza e all'imposizione di prezzi calmierati, nonché della natura concessoria e non locatizia del canone stesso, ritiene di stabilire a base d'asta un canone concessorio mensile pari ad € 4.000,00 i.e., come meglio dettagliato nel Progetto preliminare redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs.50/2016 ed al quale si rinvia;

considerato che il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone di concessione, come risultante dal rialzo percentuale offerto in sede di offerta economica;

considerato che il canone annuo, posto a base d'asta e su cui dovrà offrirsi il rialzo, è pari ad € 40.000,00 i.e. (per complessivi € 160.000,00 i.e. per l'intero periodo contrattuale);

considerato che obiettivo dell'Amministrazione è quello di individuare un operatore affidabile ed in grado di garantire il servizio in questione in modo ottimale ed efficiente per tutta la durata contrattuale, onde evitare il verificarsi delle vicende negative delle precedenti gestioni, ed offrendo all'utenza fruitrice del servizio prodotti di prima qualità a prezzi calmierati;

considerato che l'Amministrazione ha perciò inserito, nel disciplinare di gara, il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio;

considerato altresì che, a tale scopo, l'Amministrazione oltre ad aver prescritto requisiti speciali parametrati sul valore complessivo della concessione, al fine di individuare operatori affidabili e competitivi ed ha ritenuto valido ricorrere ad un criterio che valorizzi le capacità imprenditoriali dell'operatore, in particolare con la previsione delle royalties nella misura fissa del 5% del fatturato annuo da corrispondersi solo nel caso in cui il fatturato annuo realizzato superi la soglia di € 449.999,99;

considerato che le previsioni di cui alla Progettazione preliminare, al Capitolato d'oneri e relativi allegati ed al Disciplinare di gara, sono state elaborate sulla base di un confronto anche con il Dirigente dell'Area 3;

considerato che il Concessionario è tenuto all'applicazione di prezzi calmierati, in favore dell'utenza del servizio gestito, sui prodotti di cui al Listino ASSOBAR aggiornato, applicando un ribasso di almeno il 20% sui prezzi ivi indicati;

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

considerato che i costi della manodopera sono stimati dal RUP complessivamente in misura pari a € 800.000,00;

preso atto che trattasi di contratto sopra la soglia comunitaria, con conseguente individuazione del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1”;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

considerato che la presente concessione sarà aggiudicata tramite il criterio dell'OEPV, con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- *Offerta tecnica: 70 punti;*
- *Offerta economica: 30 punti;*

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che recita espressamente che: *“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”;*

viste le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;

considerato che l'Amministrazione ha inserito la clausola sociale nella documentazione di gara al fine di salvaguardare la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti nel servizio;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“ Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista*

l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;*

visto l'art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”* che recita espressamente che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:*

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso

l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che trovano applicazione in quanto compatibili i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) per Ristorazione Collettiva e Derrate Alimentari, di cui al D.M. 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011); le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione contrattuale inerenti i criteri ambientali minimi per: la pulizia ed i prodotti per l'igiene (D.M. 24 maggio 2012), la fornitura di prodotti tessili (D.M. 11 GENNAIO 2017) laddove applicabili; la Direttiva 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “*A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*”.

vista la nota della regione Lazio, acquisita da DiSCo con protocollo n. 22763/18 del 26 settembre 2018, con la quale informa della proposta di legge regionale n. 55 del 19 luglio 2018 che prevede, all'art. 26, che a decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e- procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario;

considerata l'attivazione a far data dal 1 ottobre 2019 della Piattaforma S.TEL.LA cui l'Ente Disco deve ricorrere per l'espletamento delle procedure sopra soglia comunitaria;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'oneri nell'appalto di cui si tratta: “*Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.*”;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” che recita espressamente che: “*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del*

RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);

dato atto che, ai fini dell'indizione della presente procedura, non è necessario assumere alcun impegno di spesa, in quanto sarà il concessionario aggiudicatario a dover corrispondere il relativo canone di concessione, come individuato in sede di offerta;

preso atto che la presente procedura non risulta inserita nella "Programmazione Biennale Forniture e Servizi" in quanto trattasi di concessione di servizi;

dato atto, altresì, che con successivo provvedimento, a conclusione delle procedura di gara in questione, verranno assunti sui corrispondenti capitoli di Bilancio i correlati accertamenti in entrata, per le annualità considerate;

considerato che rimangono comunque a carico del Concessionario gli oneri inerenti la gestione del servizio, comprese le relative utenze, imposte e tasse;

richiamato l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

visto pertanto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

vista la Deliberazione della Corte dei Conti, sez. autonomie, 25.06.2019 n. 15 che esclude la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e smi in caso di concessioni;

ritenuto opportuno, in ogni caso, effettuare una ricognizione delle attività svolte e individuare la composizione del seggio di gara, come di seguito illustrato:

a) Maria Troiani - dipendente di DiSCo - assegnato all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del Responsabile della programmazione (in fase di programmazione):

"Supporto, redazione e pubblicazione della "Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2018-2019 - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi" approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 6 settembre 2019";

b) Margherita Amitrano Zingale - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP:

"Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri; schema contratto; disciplinare di gara; allegato 1 – domanda di partecipazione; allegato 2 – dichiarazioni integrative al dgue; allegato 3 – offerta

economica; risposta ad eventuali chiarimenti; provvedimento ammissioni ed esclusione; determina di nomina commissione; determina di aggiudicazione; eventuale sub-procedimento di accesso agli atti; supporto giuridico”;

c) Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*” del RUP:

“Supporto al Rup per la fase delle sedute pubbliche virtuali relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti; per la redazione della verbalizzazione; delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la verifica dei requisiti generali e speciali dei concorrenti nella fase di ammissione ed esclusione mediante sistema AVCPASS; per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia; supporto giuridico; risposta ad eventuali chiarimenti”;

d) Antonietta Iadicicco - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*” del RUP:

“Supporto al Rup per la fase delle sedute pubbliche virtuali relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti; per la redazione della verbalizzazione; delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la verifica dei requisiti generali e speciali dei concorrenti nella fase di ammissione ed esclusione mediante sistema AVCPASS; per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario; per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia”;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

visto il decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: “*Adozione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo*”;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “*Legge di Stabilità regionale 2019*”;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021*” con la quale all'art. 6 “*Approvazione dei bilanci degli enti*” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26.07.2019 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021: Adozione variazione n. 5 - Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2019*”;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26.11.2019 – avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di DiSCo: Adozione Variazione n. 7*”;

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante, motivante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare tutta la documentazione di gara;
- 3) di indire una procedura aperta soprasoglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento della concessione per il *servizio bar-tavola calda presso il locale di Disco*, sito in Roma, via Cesare de Lollis, 22;
- 4) che il valore complessivo della concessione, per quattro anni, è stimato in €1.800.000,00 i.e., comprensivo dei costi della manodopera stimati in misura complessiva in € 800.000,00;
- 5) di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante distribuzione di un massimo di cento punti così articolato:
 - offerta tecnica: incidenza massima 70 punti;
 - offerta economica: incidenza massima 30 punti;
- 6) di stabilire quale importo a base d'asta il canone concessorio annuale di € 40.000,00 iva esclusa, su cui gli operatori concorrenti dovranno offrire il rialzo percentuale;
- 7) di stabilire che il relativo contratto avrà una durata pari a quattro anni computati in dieci mensilità annue (per complessivi quaranta mesi);
- 8) di stabilire che le royalties sono dovute annualmente in misura fissa pari al 5% del fatturato annuo realizzato solo laddove superiore alla soglia di € 449.999,99;
- 9) di prendere atto che non è stata rilevata l'esistenza dei rischi da interferenza nell'esecuzione per il servizio in questione e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 10) di dare atto che con successivo provvedimento, a conclusione della presente procedura di gara, verranno assunti sui corrispondenti Capitoli di Bilancio di DISCO i correlati accertamenti in entrata, per le annualità considerate;
- 11) di dare pubblicità all'avviso pubblico di gara, in conformità a quanto previsto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70,71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016*".
- 12) di consentire alle società concorrenti l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sito Internet dell'Ente: www.laziodisco.it – Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti;
- 13) di nominare il Responsabile unico del Procedimento dott.ssa Laura Toti, Dirigente Area 1 "*Risorse economiche e finanziarie*";
- 14) che i dipendenti dell'Ufficio "*Gare e Contratti*" di DISCO, come sopra individuati, supportano il RUP per lo svolgimento della presente procedura di evidenza pubblica e dei relativi adempimenti;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **16/12/2019**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **16/12/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **IL PRESENTE ATTO NON PREVEDE REGISTRAZIONI CONTABILI**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA BUONCOMPAGNI SIMONA** in data **17/12/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **17/12/2019**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3832 del 16/12/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **CORTESINI PAOLO** In data **17/12/2019**